



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO  
"Giovann Battista MOSCATO"**

**87038 SAN LUCIDO (CS) Strada I**

cod. mecc. CSIC84100C cod. fisc. 86001330785 Tel. e fax 0982/81056  
e-mail: csic84100c@istruzione.it – Pec: csic84100c@pec.istruzione.it www.icsanlucido.edu.it

**codice di fatturazione elettronica UFUVDN**

**Al personale docente e ATA in servizio  
presso l'IC San Lucido**

**Oggetto: CHIARIMENTI ASSENZA PER MALATTIA, IL CONGEDO STRAORDINARIO PER LA LEGGE 104/92, GRAVE PATOLOGIA, ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92, PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO , ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI**

#### **ASSENZA PER MALATTIA**

Modalità di comunicazione dell'assenza

È necessario che l'ufficio sia informato per tempo dell'assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni. La comunicazione dell'assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria (Personale docente e ATA) al mattino, dalle ore 7:30 (orario di apertura della segreteria) alle ore 07:40 a prescindere dal turno/orario di servizio. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell'assenza e il numero di protocollo del certificato.

#### **IL CONGEDO STRAORDINARIO PER LA LEGGE 104/92**

Consiste in un periodo di assenza dal lavoro retribuito (massimo 24 mesi), che possono ottenere i lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. Per tale periodo viene corrisposta un'indennità dall'INPS. In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, il congedo spetta per ciascun figlio, nei limiti previsti. Il beneficio è frazionabile anche a giorni.

Congedo straordinario INPS per Legge 104: a chi spetta

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario INPS i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

1. il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile (tutti) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente/affine entro il 3° grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

#### Esempi di parentela

- parentela di 1° grado con i genitori e i figli;
- di 2° grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle;
- di 3° grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)

#### Esempi di affinità

- affinità di 1° grado con i suoceri, il genero e la nuora;
- di 2° grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge;
- di 3° grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)

È indispensabile il requisito della convivenza (residenza nella stessa casa o stabile) qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell'unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado.

#### **Il Dirigente Scolastico entro 60 giorni dovrà esprimersi in merito alla richiesta presentata**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER GRAVE PATOLOGIA**

Nei casi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente ASL: pertanto, per tali assenze, spetta l'intera retribuzione. Tuttavia, è necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità.

#### **Certificazione e terapie**

I periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici sono :

1. periodi di assenza per i **giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
2. periodi di assenza dovuti ai **postumi diretti delle cure** (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

Preventivamente deve essere stata accertata e certificata dalla competente ASL la grave patologia. Si ricorda che la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre, la gravità della patologia deve essere collegata all'effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente. Pertanto, nella certificazione che il docente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dell'ASL, che si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.

### **ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92**

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre

pianificazioni mensili di fruizione dei permessi ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un'adeguata assistenza al disabile. Si ricorda, con l'occasione, il contenuto dell'art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di cui all'art.33 della ex L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti.

#### **PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio può utilizzare le stesse per la partecipazione alle attività didattiche e/o per sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro. Il personale interessato è tenuto a presentare la certificazione relativa all'iscrizione, alla frequenza e agli esami sostenuti al Dirigente.

#### **ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI**

La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione. Al fine di consentire alla Scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza/esonero dall'attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto o con congruo anticipo (almeno due ore prima) qualora l'attività collegiale sia prevista in orario antimeridiano.

Il Dirigente Scolastico

Anna Osso

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)